



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWER)

**(approvato dal CDA)
in data 16/05/2019)**

Premessa

1. L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela del dipendente che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa) ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

2. La **legge 6 novembre 2012, n. 190** "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha recepito tali sollecitazioni, introducendo, con l'articolo 1, comma 51, un nuovo articolo nell'ambito del **decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze e delle amministrazioni pubbliche" l'art. 54bis (modificato dalla **legge 30 novembre 2017, n. 179** in materia di whistleblowing), rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti," in virtù del quale è stata prevista, nel nostro ordinamento, una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni con il termine di whistleblowing.

Con la generica espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente che, in ambito aziendale, riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Attraverso la segnalazione, il whistleblower contribuisce all'emersione di situazioni di degenerazione e di malfunzionamenti del sistema interno alla singola gestione societaria e inoltre, partecipa ad un processo di prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per Albaservizi Azienda Speciale.

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni di illecito, garantendo le tutele previste dalla l. 179/2017.

Art. 2 Soggetti legittimati e oggetto della segnalazione

1. Sono legittimati ad effettuare la segnalazione i dipendenti della Azienda a tempo determinato o indeterminato, full time o part time, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale, nonché soggetti terzi diversi dai dipendenti della Azienda.

2. L'oggetto della segnalazione riguarda azioni e/o omissioni conosciute e riscontrate direttamente dal segnalante che individuano con certezza l'autore dell'illecito e che:

a. costituiscono condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 nonché violazioni dell'imminente Modello di organizzazione, gestione e controllo della Azienda;

b. costituiscono violazione del Codice Etico della Azienda;

c. costituiscono reato ai sensi del Codice Penale;

d. possono cagionare danni patrimoniali, intesi anche come danno all'immagine e alla reputazione della Azienda.

3. La segnalazione non potrà invece riguardare atti e/o fatti riferiti al segnalante da terzi, situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa.

Art. 3 Tutela del segnalante

La Albaservizi adotta i seguenti accorgimenti:

il personale dipendente che intende segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi di cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro con l'Azienda) deve utilizzare l'apposito modello parte integrante Regolamento; la segnalazione deve essere indirizzata esclusivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione;

il Responsabile della prevenzione della corruzione deve garantire la tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante; l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Nel procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rilevata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;

la denuncia è sottratta all'accesso previsto dalla vigente normativa in materia;

il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della segnalazione può rappresentare i fatti di discriminazione;

il Responsabile della prevenzione e della corruzione è tenuto ad assicurare un'adeguata informazione al personale dipendente circa le modalità di segnalazione di condotte illecite, le forme di tutela in favore del denunciante e la possibilità di rivolgersi direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Pertanto, il dipendente che denuncia, ovvero riferisce di condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Merita una particolare puntualizzazione la circostanza per la quale per "illecito" non deve intendersi solo ed esclusivamente la fattispecie penalmente rilevante, ma ogni forma di condotta "attiva o passiva" che contrasti con le normative in generale, amministrative (norme legislative, statuarie e regolamentari), ma anche con le prassi e le misure organizzative dell'Azienda.

Quindi, pare evidente come la segnalazione costituisca una forma di espressione di senso civico, in quanto il *segnalante* aiuta a prevenire rischi e pregiudizi per la Società e per l'interesse pubblico, prima che i problemi si ingigantiscano con grave danno della collettività e dell'immagine dell'Azienda.

Occorre precisare che non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costruire l'oggetto della segnalazione. Debbono essere considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico.

Fermo restando la responsabilità penale e/o disciplinare del segnalante nelle ipotesi di:

- a. segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell'articolo 2043 del Codice Civile;
- b. segnalazione dolosa o gravemente colposa di condotte che si rivelano infondate;
- c. ogni forma di abuso, di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della segnalazione di illecito.

Art. 4 Contenuto della segnalazione e modalità di invio

1. Le segnalazioni dovranno essere presentate attraverso la compilazione di apposito modulo (Allegato n. 1), disponibile sul sito istituzionale "Azienda trasparente – Altri contenuti", che dovrà essere compilato in ogni sua parte.

2. In particolare, la segnalazione contiene, di norma, i seguenti elementi:

- a. identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- b. la descrizione chiara, completa e precisa dei fatti oggetto di segnalazione;
- c. le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi, se conosciute;
- d. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati, se conosciuti;
- e. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f. l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

3. Le segnalazioni dovranno essere recapitate con le seguenti modalità:

a. per mezzo del servizio postale con busta chiusa e contrassegnata con la dicitura "RISERVATA – NON APRIRE" all'indirizzo di Albaservizi Azienda Speciale P.zza Costituente1, Albano Laziale all'attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

b. mediante invio, dalla propria casella di posta elettronica istituzionale o da quella privata, all'indirizzo di posta elettronica del anticorruzione@albaservizi.it;

Le segnalazioni di casi di illeciti concreti o potenziali da parte di cittadini, di imprese, di dipendenti e di tutti gli stakeholder attraverso la seguente casella di posta elettronica anticorruzione@albaservizi.net sono gestite esclusivamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dai suoi referenti, vincolati al segreto d'ufficio sotto responsabilità penale, civile ed amministrativa. La riservatezza dei dati dei mittenti e delle informazioni da loro fornite è garantita nei modi e limiti di legge.

Art. 5 Verifica sulla fondatezza della segnalazione

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - avendo cura di adottare tutte le cautele necessarie a garantire la massima riservatezza - trasmette la segnalazione all'Organismo di Vigilanza, il quale procede alla verifica sulla fondatezza della segnalazione, da concludersi entro venti giorni dalla trasmissione della segnalazione.
2. Al fine di verificare la fondatezza della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza potrà:
 - a. interloquire, anche direttamente, con il segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza;
 - b. trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima e/o riprodotta per renderla non riconoscibile, ad altri soggetti per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni. Tali soggetti dovranno formulare le proprie valutazioni entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
3. L'Organismo di Vigilanza informa il Direttore generale e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza circa gli esiti della verifica della fondatezza, disponendone la comunicazione al Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
4. Il Direttore Generale provvederà alle eventuali necessarie comunicazioni alle Autorità competenti, nonché all'irrogazione dei provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL e – se pertinenti - dal Modello organizzativo, di gestione e di controllo adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001.
5. Il segnalante, entro sessanta giorni dall'inoltro della segnalazione, sarà informato dell'esito della stessa da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Art 6 Disposizioni a tutela della riservatezza e della privacy

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), la procedura di segnalazione di illeciti rende necessario il trattamento di dati personali identificativi (quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc....) relativi alla persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante l'adozione di qualsiasi altro riferimento, ivi compreso numero di identificazione personale.
2. I dati forniti saranno trattati dal Responsabile della prevenzione della Corruzione e della trasparenza per lo svolgimento delle attività raccolte e verifica delle segnalazioni di illecito, nonché dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali eventualmente conseguenti. I dati verranno comunicati all'Organismo di Vigilanza, all'Autorità Nazionale Anti Corruzione nonché ai soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di denuncia/esposto all'Autorità Giudiziaria. I dati oggetto del trattamento (dati inerenti all'identità del segnalante, ove conferiti, e a soggetti terzi coinvolti nei fatti oggetto della segnalazione) verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e verranno conservati in un archivio separato e accessibile al solo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il trattamento sarà svolto con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati e formati in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 del Codice privacy e dall'art. 29 GDPR. In ogni caso, i dati personali saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 11 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 5 GDPR. I dati conferiti saranno trattati e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, ma in ogni caso saranno eliminati trascorsi 12 mesi dalla ricezione della segnalazione.
3. Il conferimento dei dati personali del segnalante è facoltativo e volontario. Pertanto, la base giuridica del trattamento è data dal suo consenso che si ritiene espresso attraverso l'invio della segnalazione. Il trattamento dei dati personali di soggetti diversi dal segnalante, da questo conferiti, trova la propria base

giuridica in un obbligo normativo e nel legittimo interesse del Titolare del trattamento. Difatti, il legislatore italiano – con la l. 179/17 – ha introdotto per la società dotate di un Modello Organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 l'obbligo di istituire canali per la ricezione delle segnalazioni. Inoltre, il trattamento risponde al legittimo interesse del Titolare, ovvero garantire la sicurezza del proprio personale e del patrimonio aziendale, nonché svolgere indagini e applicare eventuali provvedimenti disciplinari in caso di condotte contrarie alle leggi e/o alle policy aziendali.

4. All'interessato dal trattamento sono riconosciuti i diritti di cui agli art. 15-21 e 77 del Regolamento UE/679/2016, che potranno essere esercitati nelle modalità e con i limiti previsti dalla normativa vigente. Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo al Titolare del trattamento, Azienda Speciale Albaservizi, a: Dott. Enrico Pacetti.

Art 7 Segnalazione All'anac

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è competente a ricevere (ai sensi dell'art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 19, comma 5 della legge 11 agosto 2014, n. 114) segnalazioni di illeciti di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. È perciò stato istituito un protocollo riservato dell'Autorità, in grado di garantire la necessaria tutela del segnalante. ANAC assicura la riservatezza sull'identità e lo svolgimento di un'attività di vigilanza, al fine di contribuire all'accertamento delle circostanze di fatto e all'individuazione degli autori della condotta illecita. Le segnalazioni, ivi incluse quelle che riguardano l'RPC dovranno essere inviate all'indirizzo ANACwhistleblowing@anticorruzione.it

Inoltre, sul portale della Società (<http://www.albaservizi.it/societa-trasparente/altri> contenuti/) è stato reso disponibile il collegamento diretto al sito dell'ANAC alla sezione specifica contenente l'applicazione online per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente

Art 9 Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione ed è pubblicato sul sito internet della Azienda.